

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 42 del 2 Dicembre 2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/A FIGC inerente la decorrenza delle nomine dei Componenti gli Organi della Giustizia Sportiva Territoriale;

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/A FIGC inerente le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A F.I.G.C. inerente l'approvazione delle modifiche alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TORNEI NAZIONALI

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento dei Tornei Nazionali appresso indicati e ne ha autorizzato lo svolgimento per quanto attiene alle modalità tecniche di svolgimento:

denominazione del torneo: "Città Metropolitana di Reggio Calabria"

organizzazione: A.S.D. SEGATO categoria di partecipazione: Esordienti Misti

periodo di svolgimento: dall' 11 al 12 dicembre 2021 località: "Reggio Village" - Reggio Calabria

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Reggio Calabria, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: "Città Metropolitana di Reggio Calabria"

organizzazione: A.S.D. SEGATO categoria di partecipazione: Pulcini Misti

periodo di svolgimento: dall' 11 al 12 dicembre 2021 località: "Reggio Village" - Reggio Calabria

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Reggio Calabria, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.



denominazione del torneo: "Città Metropolitana di Reggio Calabria"

organizzazione: A.S.D. SEGATO categoria di partecipazione: Primi Calci

periodo di svolgimento: dall' 11 al 12 dicembre 2021 località: "Reggio Village" - Reggio Calabria

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Reggio Calabria, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ed essendo il torneo a connotazione Nazionale lo stesso è soggetto prima del suo inizio al rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 15/10/2021, versione 2 denominato "Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 35 - 2021 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive - anni 2020 e 2021 - Criteri e modalità di attuazione;

COMUNICATO UFFICIALE n. 18/CS pubblicato dalla L.N.D. inerente l'annullamento dell'Assemblea Elettiva Straordinaria della L.N.D.

4. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE FEDERALE CALABRIA

SCUOLE DI CALCIO S.S. 2021/22 – PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Nel rispetto delle disposizioni impartite con il C.U. F.I.G.C./S.G.S. n. 9 del 29 luglio 2021, che prevedono, tra l'altro, l'organizzazione di un "Programma di Informazione" da realizzarsi attraverso riunioni informative con Psicologo, Medico e/o Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e giovani calicatori/calciatrici, si riportano gli incontri programmati nel mese di dicembre dalla scuola calcio A.S.D. SANT ONOFRIO CALCIO:

TEMA: Primo soccorso sul campo di gara per operatori sportivi

Data e ora: Domenica 12/12/2021 ore 14.30

Luogo: Centro di aggregazione sociale di Sant'Onofrio

Relatore: Dott. Giuseppe Carullo-Cardiologo

Tema: Migliorare le relazioni interpersonali all'interno della Scuola Calcio

Data e ora: Mercoledì 22 /12/2021 ore 15.30

Luogo: Centro di aggregazione sociale di Sant'Onofrio

Relatore: Dott/ssa Giuseppina Arcella-Psicologa e Psicoterapeuta

Tema: Corretto stile di vita nei giovani sportivi dall'educazione alimentare al recupero dopo lo sforzo.

Data e ora; venerdì 24/12/2021 ore 15,30

Luogo: Centro di aggregazione sociale Sant'Onofrio Relatore: Dott/ssa Antonella Tropea-Nutrizionista



5. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17

I calciatori sotto elencati sono convocati per *Giovedì 9 Dicembre 2021, alle ore 13:30*, presso il campo sportivo "G. Lopresti" di Palmi (RC), sito in Piazza de Maria - Via N. Sauro, per effettuare un raduno selettivo territoriale in vista della 59^ edizione del "Torneo delle Regioni". Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione, nonchè greenpass nel rispetto del Protocollo Sanitario del 01.12.2021 - Versione 3. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	CALAFIORE	VINCENZO	19.05.2005	ASD	COMPRENSORIO ARCHI CALCIO
2.	RAPPOCCIOLO	ALESSANDRO	30.12.2005	ASD	COMPRENSORIO ARCHI CALCIO
3.	BATTAGLIA	GIANDOMENICO	12.06.2005	ASD	BOCA NUOVA MELITO ADMO
4.	ROMEO	VINCENZO PIO	21.10.2005	ASD	BOCA NUOVA MELITO ADMO
5.	ROMEO	CHRISTIAN	23.12.2005	ASD	BOCA NUOVA MELITO ADMO
6.	ARTUSO	DEMETRIO MARIA	19.09.2005	ASD	BORGO GRECANICO APS ETS
7.	TRINGALI	GIOVANNI	21.11.2005	ASD	BORGO GRECANICOAPS ETS
8.	BARILLA	GABRIELE	07.09.2005	ASD	BORGO GRECANICO APS ETS
9.	MAZZONE	MICHELE	19.12.2005	ASD	BOVALINESE 1911
10.	BLEFARI	ANDREA	26.09.2005	APD	BRANCALEONE
11.	CARE	LORENZO	16.01.2005	SC	C.S.P.R. 94
12.	FAZZOLARI	EMANUELE	08.10.2005	SC	C.S.P.R. 94
13.	TASSONE	IVAN	11.05.2006	SC	C.S.P.R. 94
14.	ARTUSO	FRANCESCO	11.07.2005	ASD	GALLICO CATONA FC
15.	CATALANO	ALESSANDRO	20.08.2005	ASD	GALLICO CATONA FC
16.	SCARAMUZZINO	DOMENICO	26.05.2005	ASD	GALLICO CATONA FC
17.	SOFRA	MATTIA DOMENICO	24.11.2005	ASD	GALLICO CATONA FC
18.	TRINGALI	SALVATORE	25.01.2005	ASD	GALLICO CATONA FC
19.	HANAMAN	DOMENICO	29.04.2005	ASD	GIOIESE 1918
20.	RECHICHI	FRANCESCO CARMELO	19.11.2005	ASD	GIOIESE 1918
21.	ROMANO	MARIO GABRIELE	14.09.2005	GSD	GIOIOSA JONICA ASD
22.	BRUZZESE	ALESSIO	07.12.2006	AC	LOCRI 1909
23.	CHIRICOSTA	DOMENICO	14.12.2005	AC	LOCRI 1909
24.	MUSOLINO	ANTONIO	11.02.2005	AC	LOCRI 1909
25.	POLITANO CHIRICOST	GIUSEPPE	06.10.2005	AC	LOCRI 1909
26.	LAGANA	FRANCESCO	14.11.2005	ASD	RAVAGNESE CALCIO
27.	FRANZO	ROCCO FRANCO	25.07.2005	ASD	REGGIOMEDITERRANEA
28.	SCILLA	FRANCESCO	19.01.2005	ASD	REGGIOMEDITERRANEA
29.	SQUILLACI	EMANUELE	23.09.2006	ASD	REGGIOMEDITERRANEA
30.	AGOSTINO	ANTONIO	13.04.2005	ASD	ROCCELLA
31.	BOVA	GIUSEPPE	28.04.2005	ASD	ROCCELLA
32.	CAMPANELLA	FRANCESCO	09.01.2006	ASD	ROCCELLA
33.	COLELLA	MARCO	26.07.2006	ASD	ROCCELLA
34.	ALAMPI	GABRIELE	23.11.2005	ASD	SEGATO
35.	LONGO	PIERLUIGI	23.02.2005	ASD	SEGATO
36.	PELLICANO	DEMETRIO	20.05.2005	ASD	SEGATO
37.	VERSACI	MICHELE	09.01.2006	ASD	SEGATO
38.	MAZZOTTA	MARCO	06.12.2005	AGS D	SORIANO 2010

STAFF:

Allenatore ROBERTO MANTUANO
Collaboratore Tecnico: ANDREA VERRENGIA
Collaboratore Tecnico: VINCENZO GAZZANEO
Allenatore Portieri: FRANCESCO RAMUNNO
Medico: GIUSEPPE BOVA

Collaboratore Segreteria: DANILO CAMPANELLA



CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15

I calciatori sotto elencati sono convocati per *Martedì 7 Dicembre 2021, alle ore 14:00*, presso il campo sportivo "Romulo di Magro" di Taverna di Montalto, sito in via G. Verdi, per effettuare un raduno selettivo territoriale in vista della 59^A edizione del "Torneo delle Regioni". Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione, nonché Green pass nel rispetto del Protocollo Sanitario del 01.12.2021 - versione 3. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME D	ATA NASCITA		SOCIETA'
1.	GRIECO	SALVATORE	23/04/2007	ASD	ATLETICO F. SCICCHITANO
2.	PARISI	FRANCESCO	29/01/2007	ASD	ATLETICO F. SCICCHITANO
3.	VISCIGLIA	FRANCESCO	20/02/2008	ASD	ATLETICO F. SCICCHITANO
4.	CATALDO	FRANCESCO	08/10/2007	ASD	CASTROVILLARI CALCIO
5.	FILOMIA	ANDREA	04/08/2007	ASD	CASTROVILLARI CALCIO
6.	PREZZO	ALEX	18/09/2007	ASD	CASTROVILLARI CALCIO
7.	IEMBOLI	GENNARO	29/03/2007	ASD	CITTA DI CARIATI
8.	PIRONE	MASSIMILIANO	17/07/2008	ASD	CITTA DI CARIATI
9.	PUGLIESE	FRANCESCO	24/05/2007	ASD	CITTA DI CARIATI
10.	BEVILACQUA	LORENZO	08/08/2007	ASD	DIGIESSE PRAIATORTORA
11.	BUSIELLO	SALVATORE	19/02/2007	ASD	DIGIESSE PRAIATORTORA
12.	ILIES	DARIUS ANDRE	20/05/2007	ASD	DIGIESSE PRAIATORTORA
13.	IORIO	GENNARO	25/07/2007	ASD	DIGIESSE PRAIATORTORA
14.	GOLIA	GIUSEPPE	10/02/2007	ASD	E. COSCARELLO CASTROLIBERO
15.	AMODEO	LORENZO	29/03/2007	ASD	ELISIR
16.	CAMPANA	VINCENZO	20/12/2007	ASD	ELISIR
17.	SOMMARIO	PIETRO	15/03/2007	ASD	ELISIR
18.	PAPPARELLA	ISIDORO	05/04/2007	ASD	LA BIZANTINA C.R.
19.	PELLEGRINO	TOMMASO	20/05/2007	ASD	LA BIZANTINA C.R.
20.	MALGERI	ALESSANDRO	22/06/2007	ASD	MARCA FOOTBALL CLUB
21.	PETRAMALE	GIOELE	20/01/2007	ASD	MARCA FOOTBALL CLUB
22.	BELSITO	VINCENZO	04/01/2007	ACD	MORRONE
23.	PUCCIANO	PIERFANCESCO	11/05/2007	ACD	MORRONE
24.	AUGIERI	GINO	23/07/2007	ASD	POLISPORTIVA G. SALERNO
25.	GAUDIO	DANILO	05/11/2007	ASD	POLISPORTIVA G. SALERNO
26.	RITACCO	GIUSEPPE	27/04/2007	ASD	POLISPORTIVA G. SALERNO
27.	CONFORTI	EMANUELE FRANCESCO	13/04/2007	N.S.	PRO COSENZA
28.	D'IGNAZIO	GIOVANNI	30/07/2007	N.S.	PRO COSENZA
29.	DE GIOVANNI	PIETRO	16/07/2007	N.S.	PRO COSENZA
30.	FORCONI	SIMONE PIETRO	25/02/2007	POL	REAL COSENZA
31.	FUMAROLA	ROSARIO PIO	13/02/2007	POL	REAL COSENZA
32.	DOMANICO	MARIO	08/06/2007	SSDARL	RENDE CALCIO 1968
33.	RUFFOLO	GABRIEL	03/01/2007	SSDARL	RENDE CALCIO 1968
34.	INNOCENTINI	FRANCESCO GIUSEPPE	10/03/2008	ASD	SOCCER MONTALTO
35.	LEPORACE	VINCENZO	18/12/2007	ASD	SOCCER MONTALTO
36.	MICELI	LORENZO	16/03/2008	ASD	SOCCER MONTALTO
37.	PANEBIANCO	MATTIA	04/02/2008	ASD	SPORTIME
38.	BONAFINE	NICOLA PIO	17/03/2007		SPORTING CLUB CORIGLIANO
39.	CIMINO	LEONARDO	22/11/2007		SPORTING CLUB CORIGLIANO
40.	CIOLLARO	FRANCESCO PIO	12/03/2007		SPORTING CLUB CORIGLIANO
41.	GATTO	CARLO GIUSEPPE	15/01/2007		SPORTING CLUB CORIGLIANO
42.	SAPIA	SALVATORE GIOVANNI	12/07/2007	665	SPORTING CLUB CORIGLIANO
43.	CHIAPPETTA	ALDO	11/07/2007	SSD	TAVERNA

STAFF:

Allenatore FRANCESCO COROSONITI

Collaboratore Tecnico: PIETRO FODERO
Allenatore Portieri: RAFFAELE TALOTTA
Medico: MARIO CATALANO
Collaboratore Segreteria: FABIO LOPRETE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

Modifiche al programma gare

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' SPORTING CLUB CORIGLIANO

Si comunica che, giusta richiesta, la società SPORTING CLUB CORIGLIANO disputerà le proprie gare interne alle ore 14.30, come di seguito specificato:

domenica	05.12.2021	(ore 14.30)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	TAVERNA
domenica	19.12.2021	(ore 14.30)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	BOCA NUOVA MELITO ADMO
domenica	16.01.2022	(ore 14.30)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	MARCA FOOTBALL CLUB
domenica	30.01.2022	(ore 14.30)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	ACADEMY LAMEZIA
domenica	13.02.2022	(ore 14.30)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	PRO COSENZA
domenica	06.03.2022	(ore 14.30)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	MORRONE
domenica	20.03.2022	(ore 14.30)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	CALCIO LAMEZIA
domenica	03.04.2022	(ore 11.00)	SPORTING CLUB CORIGLIANO	REAL COSENZA

Gara Rinviata - CAUSA ALLERTA METEO ROSSA

Gara TAVERNA = BOCA NUOVA MELITO ADMO del 28.11.2021 (ore 10.30)

La gara a margine causa allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile con bollettino del 27.11.2021,nonchè ordinanza n. 3721 del Comune di Montalto Uffugo del 27.11.2021 con la quale è stata disposta la sospensione delle attività e delle competizioni sportive, è stata rinviata.

La stessa verrà recuperata mercoledì 8 dicembre 2021, ore 10.30.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Gare Rinviate - CAUSA ALLERTA METEO ROSSA

Gara DIGIESSE PRAIATORTORA = CITTA AMANTEA 1927 del 3.12.2021 (ore 15.00)

La gara a margine rinviata causa allerta meteo rossa (cfr C.U. 41), ratifica accordi intercorsi società interessate viene posticipata a sabato 4 dicembre 2021, ore 15.00.

Gara POLISPORTIVA G SALERNO = ATLETICO F.SCICCHITANO del 27.11.2021 (ore 15.00)

La gara a margine causa allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile con bollettino del 26.11.2021, è stata rinviata a sabato 4 dicembre 2021 - ore 15.00 (turno di riposo).

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Modifiche al programma gare

Gara ACADEMY CROTONE = CATANZARO 1929 SRL del 5.12.2021 (ore 10.30)

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con altro incontro e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a lunedì 6 dicembre 2021, ore 18.00.

6. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LAMEZIA	PRO COSENZA	Α	05/12/2021 11:00	6 COMUNALE "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
BOCA NUOVA MELITO ADMO	CALCIO LAMEZIA	Α	I05/12/2021 10·30		REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
MARCA FOOTBALL CLUB	MORRONE	Α	05/12/2021 10:00	52 CENTRO SPORTIVO "MARCA"	ICOSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI
REAL COSENZA	VIRTUS SOVERATO	Α	05/12/2021 10:30	416 C.S. REAL COSENZA	COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA
SEGATO	LOCRI 1909	Α	105/12/2021 10:30		REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SPORTING CLUB CORIGLIANO	TAVERNA	Α	05/12/2021 14:30	110 "TONINO SOSTO"	CORIGLIANO SCALO/VILL.FRASSA	CONTRADA VILLAGGIO FRASSA

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TAVERNA	BOCA NUOVA MELITO ADMO	Α	108/12/2021 10:30	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA G.SALERNO	ATLETICO F.SCICCHITANO	Α	04/12/2021 15:00	512 GIOVANNI SALERNO	RENDE	C.DA CANCELLO MAGDALONE

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DIGIESSE PRAIATORTORA	CITTA AMANTEA 1927	Α	04/12/2021 15:00	445 COM. "F. CIACCIO"	SCALEA	LOCALITA EX CAMPO VOLO

GIRONE C - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KENNEDY J.F. AQUILE	BIGSPORT CROTONE	Α	04/12/2021 15:00	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	PANTERE NERE CATANZARO	Α	I04/12/2021 15·00	215 COMUNALE CROPANI	CROPANI SUPERIORE	CONTRADA PIEDE CANDELA
POLISPORTIVA D.CUTRO	ACADEMY CROTONE	Α	I∩4/12/2021 15·00	19 "FRATE ILARIO ROSTELLO"	CUTRO	VIA PADRE PACIFICO ZACCARO
VIGOR CATANZARO	DAVOLI ACADEMY	Α	04/12/2021 15:00	17 COMUNALE "A.CURTO"	CATANZARO LIDO	VIA MELITO PORTO SALVO

GIRONE D - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GALLICO CATONA F.C.	REGGIOMEDITERRANEA	Α	IN3/12/2N21 1 <i>4⋅4</i> 5		REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
GIOIESE 1918	C.S.P.R. 94	Α	03/12/2021 15:00	430 COM. POLIVALENTE STANGANELLI	GIOIA TAURO	VIA PROVINCIALE PER RIZZICONI
S.E.L.E.S.	REGGINA 1914 S.R.L.	Α	104/12/2021 15:00	129 COMUNALE "F. MACRI"	MAMMOLA	CONTRADA CANNAZZI - VIA MULINO
UNION SIDERNO 2015	PALMESE A.S.D.	Α	I∩4/12/2021 15·00	7 COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	CONTRADA TAMBURI *

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTROVILLARI CALCIO	ATLETICO F.SCICCHITANO	Α	05/12/2021 10:30	96 COMUNALE "E.BROGNA"	FRASCINETO	VIA DELLA MONTAGNA
POLISPORTIVA G.SALERNO	LA BIZANTINA C.R.	Α	105/12/2021 10:30	512 GIOVANNI SALERNO	RENDE	C.DA CANCELLO MAGDALONE
SOCCER MONTALTO	SPORTING CLUB CORIGLIANO	Α	IN5/12/2021 10·30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
CITTA DI CARIATI	PUNTA ALICE	Α	106/12/2021 15:00	16 COMUNALE CARIATI	CARIATI MARINA	VIA SAN PAOLO
TAVERNA	RENDE CALCIO 1968	Α	06/12/2021 15:00	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DIGIESSE PRAIATORTORA	ACADEMY LAMEZIA	Α	105/12/2021 11:00	445 COMUNALE "F. CIACCIO"	SCALEA	LOCALITA EX CAMPO VOLO
ROGLIANO 1948	MARCA FOOTBALL CLUB	Α	05/12/2021 10:30	510 COMUNALE ROGLIANO	ROGLIANO	VIA E.ALTOMARE C.DA CALIA
CALCIO LAMEZIA	REAL COSENZA	Α	06/12/2021 15:00	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
MORRONE	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	Α	06/12/2021 15:00	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
SC ALESSANDRO ROSINA	PAOLANA	Α	06/12/2021 15:00	85 COMUNALE BONIFATI	BONIFATI	LOC. SAN FRANCESCO

GIRONE C - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KENNEDY J.F. AQUILE	DAVOLI ACADEMY	Α	105/12/2021 10:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	VIRTUS SOVERATO	Α	105/12/2021 10:30	215 COMUNALE CROPANI	CROPANI SUPERIORE	CONTRADA PIEDE CANDELA
POLISPORTIVA D.CUTRO	PANTERE NERE CATANZARO	Α	IN5/12/2021 10·30	19 "FRATE ILARIO ROSTELLO"	CUTRO	VIA PADRE PACIFICO ZACCARO
ACADEMY CROTONE	CATANZARO 1929 S.R.L.	Α	06/12/2021 18:00	475 COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
CATANZARO LIDO 2004	REAL KROTON	Α	106/12/2021 15:00	480 CENTRO SPORTIVO SIMERI MARE	SIMERI MARE	VIALE SANTA CHIARA

GIRONE D - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	REGGIOMEDITERRANEA	Α	05/12/2021 10:00	34 COMUNALE LOCRI	LOCRI	VIA CUSMANO
GALLICO CATONA F.C.	BOCA NUOVA MELITO ADMO	Α	I05/12/2021 11·00		REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
GIOIESE 1918	AUDAX LOCRI	А	05/12/2021 10:30	430 COM. POLIVALENTE STANGANELLI	GIOIA TAURO	VIA PROVINCIALE PER RIZZICONI
ACADEMY REGGIO	REGGINA 1914 S.R.L.	Α	I06/12/2021 15·00	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
SEGATO	C.S.P.R. 94	Α	I06/12/2021 15·00		REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO



7. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
CALCIO LAMEZIA	- REAL COSENZA	8 - 0	
LOCRI 1909	- MARCA FOOTBALL CLUB	3 - 0	
MORRONE	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	2 - 0	
PRO COSENZA	- SEGATO	0 - 0	
(1) TAVERNA	- BOCA NUOVA MELITO ADMO	RINV.	Р
VIRTUS SOVERATO	- ACADEMY LAMEZIA	3 - 2	

^{(1) -} da disputare il 08/12/2021

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
(1) CALCIO SANGIOVANNESE	- RENDE CALCIO 1968	1-9	
(1) CASTROVILLARI CALCIO	- ROSSANESE	5 - 0	
(2) POLISPORTIVA G.SALERNO	- ATLETICO F.SCICCHITANO	RINV.	Р
SOCCER MONTALTO	- CITTA DI CARIATI	1 - 0	

GIRONE B - 3 Giornata - A (1) DIGIESSE PRAIATORTORA - CITTA AMANTEA 1927 RINV. E.COSCARELLO CASTROLIBERO - SC ALESSANDRO ROSINA 2 - 1 - SAVUTO CALCIO

^{(1) -} disputata il 26/11/2021 (2) - da disputare il 04/12/2021

GIRONE C - 4 Giornata - A			
(1) BIGSPORT CROTONE	- VIGOR CATANZARO	0 - 2	
(1) DAVOLI ACADEMY	- POLISPORTIVA D.CUTRO	3 - 1	
PANTERE NERE CATANZARO	- KENNEDY J.F. AQUILE	1 - 9	
REAL KROTON	- PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	6 - 3	
(1) - disputata il 26/11/2021			

ICCOLI CAMPIONI DE LUCA	6 - 3	REGGIOMEDITERRAN

G	GIRONE D - 4 Giornata - A		
GIOIOSA JONICA ASD	- GALLICO CATONA F.C.	1 - 3	
PALMESE A.S.D.	- S.E.L.E.S.	0 - 3	
REGGINA 1914 S.R.L.	- GIOIESE 1918	2 - 1	
REGGIOMEDITERRANEA	- UNION SIDERNO 2015	1 - 0	

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/11/2021

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
- CITTA DI CARIATI	2 - 1	
- POLISPORTIVA G.SALERNO	2 - 2	
- CASTROVILLARI CALCIO	0 - 0	
- TAVERNA	0 - 1	
- SOCCER MONTALTO	2 - 3	
	- CITTA DI CARIATI - POLISPORTIVA G.SALERNO - CASTROVILLARI CALCIO - TAVERNA	

REINDE CALCIO 1908	- SUCCER MUNTALTU	2-3
(1) - disputata il 29/11/2021		

GIRONE B - 6 Giornata - A			
ACADEMY LAMEZIA	- SC ALESSANDRO ROSINA	2 - 0	
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- DIGIESSE PRAIATORTORA	0 - 2	
PAOLANA	- CALCIO LAMEZIA	2 - 1	
(1) PRO COSENZA	- MORRONE	0 - 1	
REAL COSENZA	- ROGLIANO 1948	1 - 0	

^{(1) -} disputata il 29/11/2021

GIRONE C - 6 Giornata - A		
(1) DAVOLI ACADEMY	- POLISPORTIVA D.CUTRO	4 - 1
PANTERE NERE CATANZARO	- ACADEMY CROTONE	0 - 9
REAL KROTON	- PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	3 - 2
VIGOR CATANZARO	- CATANZARO LIDO 2004	1 - 3
(1) VIRTUS SOVERATO	- KENNEDY J.F. AQUILE	3 - 2

		-	
IGOR CATANZARO	- CATANZARO LIDO 2004	1 - 3	
L) VIRTUS SOVERATO	- KENNEDY J.F. AQUILE	3 - 2	
N disputate il 20/11/2021			

GIRONE D - 6 Giornata - A		
AUDAX LOCRI	- SEGATO	1 - 1
(1) BOCA NUOVA MELITO ADMO	- ACADEMY REGGIO	1 - 2
(1) REGGINA 1914 S.R.L.	- GIOIESE 1918	1 - 1
REGGIOMEDITERRANEA	- GALLICO CATONA F.C.	3 - 3
S.E.L.E.S.	- ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	2 - 0

^{(1) -} disputata il 29/11/2021

^{(1) -} da disputare il 04/12/2021

^{(1) -} disputata il 29/11/2021

8. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 01.12.2021, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 28/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/12/2021

CAMPANARO ANTONIO

(PRO COSENZA)

per reiterate proteste a decisioni arbitrali durante la gara e comportamento irriguardoso nei confronti dei propri giocatori.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SAMSAM ABDELLBASSET (PRO COSENZA)

AMMONIZIONE (III INFR)

PIRO PIETRO (ACADEMY LAMEZIA) HAJJI MOHAMED ALI (VIRTUS SOVERATO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAPUTO NATALE (ACADEMY LAMEZIA) ROMEO PIETRO PAOLO (LOCRI 1909)

ZAPPALA LORENZO (PRO COSENZA) COSTA GIACOMO (VIRTUS SOVERATO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MALGERI ALESSANDRO(MARCA FOOTBALL CLUB)ALAMPI GABRIELE(SEGATO)MUNANGA NELSON(SEGATO)RISO DEMETRIO GIOV(SEGATO)ERRICO RICCARDO(SPORTING CLUB CORIGLIANO)BABBINO MATTIA(VIRTUS SOVERATO)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 26/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

PRESTINICE CRISTIANANTONIO (BIGSPORT CROTONE) **RUBERTO FRANCESCO** (BIGSPORT CROTONE) (CALCIO SANGIOVANNESE) SAPERE CHRISTIAN (BIGSPORT CROTONE) TERRAZZANO MARCO APRILE ANTONIO (CASTROVILLARI CALCIO) LAURO SALVATORE PAOLO (CASTROVILLARI CALCIO) DE PACE MICHELOTTI CARLO GIOVANNI (DAVOLI ACADEMY) DE VINCENTI LUIGI PIO (RENDE CALCIO 1968) ZANELLI PIETRO (RENDE CALCIO 1968) CONVERSO STEFANO (ROSSANESE) CASALINUOVO FRANCESCO (VIGOR CATANZARO) PAONESSA FRANCESCO (VIGOR CATANZARO)

RUBINO SIMON VINCENZO (VIGOR CATANZARO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 27/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

FILICE FLAVIO (SOCCER MONTALTO)

per reiterate proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

SERO LUIGI (CITTA DI CARIATI)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANGARO SAMUELE (SOCCER MONTALTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

TALARICO ROCCO (CITTA DI CARIATI) CESARIO ANDREA (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)
ALFANO ROSARIO (SOCCER MONTALTO) D AGOSTINO ANDREA (UNION SIDERNO 2015)

AMMONIZIONE (I INFR)

ASCIONE ANGELO (CITTA DI CARIATI) FERRAINA FRANCESCO (GALLICO CATONA F.C.)

FOTI CARMELO (GALLICO CATONA F.C.) ARGIRO LUDOVICO (GIOIOSA JONICA ASD)

ARONE GIUSEPPE (KENNEDY J.F. AQUILE) TALLARIGO MATTEO (PANTERE NERE CATANZARO)

CHIAPPETTA PAOLINO(PAOLANA)FAZARI GIUSEPPE(PAOLANA)PINTO LUIGI(REGGIOMEDITERRANEA)PUCCI GIOVANNI(SAVUTO CALCIO)STURINO FRANCESCO(SOCCER MONTALTO)CRICELLI ILARIO(UNION SIDERNO 2015)

MAISANO VINCENZO (UNION SIDERNO 2015)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 28/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

PUTRONE FABIO (VIGOR CATANZARO)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE PAOLA SAMUEL PIO (LA BIZANTINA C.R.) MAZZA ALESSANDRO (VIGOR CATANZARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

VILLELLA DOMENICO(ACADEMY LAMEZIA)TERSITE LORENZO(AUDAX LOCRI)FEDERICO GIUSEPPE(CALCIO LAMEZIA)RITACCO CRISTIAN(SOCCER MONTALTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

LOPRETE NICOLO GABRIELE(CATANZARO LIDO 2004)BEVILACQUA LORENZO(DIGIESSE PRAIATORTORA)MIRIELLI SALVATORE PIO(PICCOLI CAMPIONI DE LUCA)GAUDIO FRANCESCO LUCIA(REAL COSENZA)

CIARDULLO GIOVANNI (SOCCER MONTALTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BURDO DANIEL CURCIO FRANCESCO (ACADEMY LAMEZIA) (CALCIO LAMEZIA) PUIIA LUCA CATALDO FRANCESCO (CALCIO LAMEZIA) (CASTROVILLARI CALCIO) FILOMIA ANDREA (CASTROVILLARI CALCIO) RENDE FILIPPO (E.COSCARELLO CASTROLIBERO) COSTANTINO PAOLO (GALLICO CATONA F.C.) **CARUSO MATTEO** (PAOLANA) FORCONI SIMONE PIETRO (REAL COSENZA) **BRUNI ALFREDO** (RENDE CALCIO 1968)

DOMANICO MARIO (RENDE CALCIO 1968) AGOSTINO SALVATORE (S.E.L.E.S.)
PANARO EMANUELE (SC ALESSANDRO ROSINA) CARDAMONE CARMINE (SEGATO)

PALUMMO MATTEO GENNARO (SOCCER MONTALTO) VITARI ALESSANDRO (SOCCER MONTALTO)

BATTAGLIA EZIO (VIGOR CATANZARO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 29/11/2021

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

<u>ALLENATORI</u>

AMMONIZIONE (I INFR)

NICOLO MAURO (BOCA NUOVA MELITO ADMO)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.
TUOTO CARMELO (POLISPORTIVA G.SALERNO)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CARUSO MATTIA (POLISPORTIVA G.SALERNO)

per avere attinto con uno sputo un calciatore della squadra avversaria.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

BRANCA CARMELO (BOCA NUOVA MELITO ADMO) GRAVINO SAMUEL GABRIEL (KENNEDY J.F. AQUILE)

CARDILLO LEONARDO (POLISPORTIVA D.CUTRO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MISOGANO SALVATORE (DAVOLI ACADEMY) RITACCO GIUSEPPE (POLISPORTIVA G.SALERNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

IADANZA AKIRO FORTUNATO(ACADEMY REGGIO)SCOPELLITI SIMONE(ACADEMY REGGIO)ARCUDI NICOLA(BOCA NUOVA MELITO ADMO)MIGALE ANDREA GIACOBBE(GIOIESE 1918)

NARDO GIUSEPPE (POLISPORTIVA D.CUTRO) CATANIA GIAMPIERO (POLISPORTIVA G.SALERNO)
GUIDO CLAUDIO (POLISPORTIVA G.SALERNO) GIACCO FELICE (REGGINA 1914 S.R.L.)

RECUPERO FABIO DANILO (REGGINA 1914 S.R.L.)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 16/12/2021.

IL SEGRETARIO Emanuele Daniele IL PRESIDENTE Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/A

Si precisa, in considerazione del disposto di cui al Comunicato Ufficiale n. 90/A del 1° ottobre 2021, che la decorrenza delle nomine dei componenti gli Organi della Giustizia Territoriale deliberate dal Consiglio Federale del 25 novembre 2021 e riportate nel Comunicato Ufficiale n. 118/A in pari data, è da individuarsi nel 1° dicembre 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 novembre 2021;
- ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, così come risultanti dall'allegato A) al presente comunicato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

Principi informatori degli statuti e dei regolamenti delle Leghe

ART.1

Natura Giuridica delle Leghe

Le Leghe possono assumere la forma giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato o di associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, fermo restando il potere di commissariamento attribuito alla Federazione dallo Statuto federale.

ART.2

Ordinamento, Statuti e Regolamenti delle Leghe

- 1.Le Leghe devono avere un ordinamento interno a base democratica e tutti i loro organi devono avere natura elettiva.
- 2. Nei propri statuti e regolamenti, le Leghe devono garantire una equilibrata rappresentanza della compagine associativa all'interno dei propri organi, in attuazione dei principi di democraticità e rappresentanza, attraverso appositi meccanismi elettorali.
- 3.Le Leghe regolano autonomamente nel rispetto della legge, dei principi ed indirizzi del Coni e della FIGC, dello Statuto federale, dei principi informatori degli statuti e dei regolamenti delle Leghe emanati dalla FIGC le proprie articolazioni organizzative ed il loro funzionamento.

ART.3

Organi delle Leghe

- 1. Sono organi delle Leghe Professionistiche: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Consiglio Direttivo, l'Amministratore/Consigliere delegato, il Collegio dei revisori dei conti. E' consentito alle Leghe Professionistiche, con più di trenta associate, eleggere altro Vice Presidente, sempre organo di Lega, nonché a quelle con più di venti associate eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore/Consigliere delegato, il Comitato esecutivo.
- 2. Sono Organi della Lega Nazionale Dilettanti: l'Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti.
- 3.La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico e, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva della FIGC.
- 4. Le candidature alle cariche elettive delle Leghe, dei Presidenti dei Comitati della LND e della Divisione calcio a cinque sono ordinariamente libere, ma le disposizioni elettorali possono prevedere il conseguimento di designazioni da parte degli aventi diritto al voto. In tal caso:
- a) per le cariche elettive delle Leghe professionistiche, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% degli aventi diritto al voto e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30% degli aventi diritto al voto.
- b) per le cariche elettive della Lega Nazionale Dilettanti la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% dei designanti e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30 % degli stessi.
- c) per le cariche di Presidente della Divisione Calcio a cinque, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% delle società aventi diritto al voto e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30 % delle società aventi diritto al voto;
- d) per le cariche dei Presidenti dei Comitati della LND le designazioni saranno così regolate:
 - nei Comitati con società aventi diritto di voto fino 600, il candidato dovrà conseguire

- almeno il 15% delle designazioni degli aventi diritto al voto;
- nei Comitati con società aventi diritto di voto da 601 a 800, il candidato dovrà conseguire almeno 110 designazioni degli aventi diritto al voto
- nei Comitati con società aventi diritto di voto da 801 a 1000, il candidato dovrà conseguire almeno 130 designazioni degli aventi diritto al voto
- nei Comitati con società aventi diritto di voto superiori a 1000, il candidato dovrà conseguire almeno 150 designazioni degli aventi diritto al voto

La percentuale massima di designazioni non potrà in nessun caso superare il 30 % degli aventi diritto al voto.

5. I moduli per le designazioni da parte degli aventi diritto devono essere approvati dalla FIGC e saranno pubblicati sia dalla Lega competente che dalla FIGC.

ART.4

Rapporti tra Federazione e Leghe

- 1.I rapporti tra Federazione e Leghe si svolgono nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione. Le Leghe sono tenute a trasmettere alla FIGC, previa richiesta, copia dei verbali e degli atti dei loro organi.
- 2.I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere sottoposti all'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3.I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere inviati tempestivamente alla Federazione dopo l'approvazione e devono essere corredati, per le Leghe Professionistiche, dalla relazione della società di revisione.
- 4. Alla Federazione è riconosciuto il potere di nominare commissari straordinari o commissari ad acta delle Leghe, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale.
- 5.In caso di decadenza degli organi direttivi di Lega disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche.

ART.5

Funzioni della Assemblea

1. Alla assemblea delle Leghe Professionistiche competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) le funzioni elettive, la nomina dell'organismo di garanzia previsto dallo statuto federale e la nomina dei Presidenti e membri d'onore della Lega;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e di nomina assembleare e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di Lega e delle loro modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- f) la determinazione degli eventuali compensi dei soggetti eletti per le cariche di Lega e di nomina assembleare;
- g) l'approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- h) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- i) le altre funzioni demandate dalla legge.

- 2. Alla assemblea della Lega Nazionale Dilettanti competono:
 - a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare al Consiglio direttivo, purché vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
 - b) le funzioni elettive;
 - c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
 - d) la approvazione dello Statuto di Lega e delle sue modifiche;
 - e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
 - f) le altre funzioni demandate dalla legge.

ART.6

Quorum e Maggioranze assembleari

- 1. Le assemblee delle Leghe Professionistiche, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle aventi diritto di voto.
- 2. Il quorum deliberativo per le assemblee delle Leghe Professionistiche è fissato nella maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze:
- a) previste per legge;
- b) stabilite nei 2/3 delle aventi diritto al voto, per lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto e per la revoca degli organi di Lega;
- c) consentite, nel limite massimo dei 2/3 delle aventi diritto al voto, per la modifica della sede, della denominazione e del logo della Lega e per la modifica della denominazione dei campionati. Le stesse maggioranze saranno consentite per le determinazioni, nei limiti di competenza della Lega, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione.
- d) consentite dal comma 3 per la elezione delle cariche elettive nelle Leghe professionistiche fino a venti associate.
- 3.Nelle Leghe **professionistiche** con un numero di associate fino a venti, per l'elezione alle cariche di Lega, **può** essere prevista **per le prime due assemblee elettive** la maggioranza dei 2/3 delle aventi diritto di voto. In caso di esito infruttuoso di tali assemblee, per l'elezione alle cariche di Lega rimaste vacanti, deve essere prevista la maggioranza semplice delle aventi diritto al voto. Fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di 45 giorni.
- 4. Le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.
- 5. Il quorum deliberativo per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti è fissato nella maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze:
- a) previste per legge;
- b) stabilite nei 2/3 degli aventi diritto al voto, per lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto e per la revoca degli organi di Lega;
- c) consentite, nel limite massimo dei 2/3 degli aventi diritto al voto, per la modifica della sede e della denominazione della Lega.

ART.7

Consiglio Direttivo

- 1.Il Consiglio direttivo delle Leghe Professionistiche si compone di un numero dispari di persone, compreso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore/Consigliere delegato, da cinque a sette per le Leghe fino a venti associate, da cinque a nove per le Leghe da ventuno a 30 associate, da cinque ad undici, per le Leghe che hanno più di trenta associate.
- 2.I componenti del Consiglio Direttivo delle Leghe Professionistiche, almeno per 1/3, devono essere indipendenti ovvero non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenente alla Lega interessata e ad altra Lega Professionistica. Fermo quanto sopra, nelle Leghe Professionistiche il requisito di indipendenza è in ogni caso richiesto per il Presidente, e l'Amministratore/Consigliere delegato. Restano salve le eventuali altre incompatibilità previste da altre norme federali.
- 3.Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti in numero non superiore a quattro, ivi compreso il Vicario, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione calcio a cinque.

ART.8

Presidente

- 1.Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nonché, ove previsti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e cura i rapporti con gli organismi calcistici e con le istituzioni.
- 2. Le assemblee delle Leghe, con più di trenta associate, possono essere presiedute da persona diversa dal Presidente, nominata dalla stessa assemblea.

ART.9

Amministratore/ Consigliere Delegato delle Leghe Professionistiche

- 1.All'Amministratore/Consigliere delegato sono attribuite le funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega, necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di conduzione della stessa.
- 2.L'Amministratore/Consigliere delegato struttura e sovrintende alla organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega e ne dirige il personale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, dirige le attività economiche e commerciali della Lega. L'Amministratore/Consigliere delegato esercita i poteri in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato.

ART.10

Il Collegio dei Revisori

- 1.Il Collegio dei Revisori delle Leghe deve essere composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
- 2.La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto in favore del Coni, di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega interessata e, per la Lega Nazionale Dilettanti, anche con qualsiasi incarico svolto presso società di altre Leghe.

 3.Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile

e di gestione.

ART. 11

Direttore Generale e/o Segretario Generale

- 1.Nelle Leghe Professionistiche, l'Amministratore/Consigliere delegato ovvero il Comitato Esecutivo, ove previsto può decidere di avvalersi nell'esercizio delle funzioni di un Direttore generale e/o di un Segretario generale.
- 2.Il Direttore generale e/o il Segretario generale sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Amministratore/Consigliere delegato ovvero su proposta del Presidente, ove previsto il Comitato Esecutivo.
- 3. Nella Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente nomina il Segretario generale.

ART. 12

Consiglieri federali

- 1.I consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, eccezion fatta per i membri di diritto, devono essere eletti separatamente per ciascuna Lega in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni relative alla elezione del Presidente Federale.
- 2.La Lega Nazionale Dilettanti deve garantire, fra i suoi consiglieri federali, la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due
- 3.La votazione avviene con espressione di preferenze ridotte di una o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano i quattro e ridotte di due o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano gli otto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
- 4.In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, diversi dai membri di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Federale, l'integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella prima assemblea utile riservata alla Lega interessata
- 5. Ai fini della elezione alla carica di consigliere federale, gli interessati devono:
- a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
- b) essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Coni per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri federali;
- c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto federale per i consiglieri federali.
- 6. Restano ferme le incompatibilità previste dallo Statuto Federale.

ART.13

Organo di garanzia nelle assemblee

1.Lo svolgimento delle operazioni di verifica poteri nelle assemblee delle Leghe deve essere affidata ad un organo di giustizia federale.

ART. 14

Cognizione delle controversie

La cognizione delle controversie concernenti le delibere delle assemblee e degli altri organi di Lega deve essere devoluta ai competenti organi di Giustizia sportiva.

Norma Transitoria

Le Leghe Professionistiche devono adeguare i loro Statuti e Regolamenti ai principi informatori approvati dal Consiglio Federale, allo Statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni entro il 31 gennaio 2022 ed in ogni caso dovranno procedere all'adeguamento, prima della suddetta scadenza, qualora si rendesse necessaria indire elezioni.

La Lega Nazionale Dilettanti deve adeguare i suoi Statuti e Regolamenti ai principi informatori approvati dal Consiglio Federale, allo Statuto federale, ad ogni norma di legge e del Coni entro il 28 febbraio 2022.

Resta consentito alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B la possibilità di eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore delegato/Consigliere delegato, il Comitato Esecutivo, avendo acquisito tale assetto organizzativo nel dicembre 2019, in vigenza dei precedenti principi informatori.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 novembre 2021;
- ritenuta la necessità di modificare la Parte II Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici, del Regolamento del Settore Tecnico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

ha deliberato

di approvare le modifiche alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

TESTO ATTUALE	NUOVO TESTO
Art. 16 Classificazione dei Tecnici	Art. 16 Classificazione dei Tecnici
1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in: a) Allenatori -UEFA PRO; b) Allenatori -UEFA A; c) Allenatori -UEFA B; d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D; e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C; f) Allenatori dei Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; i) Allenatori di Calcio a Cinque; l) Preparatori Atletici; m) Medici Sociali;	1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in: a) Allenatori -UEFA PRO; b) Allenatori -UEFA A; c) Allenatori -UEFA B; d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D; e) Allenatori UEFA C; f) Allenatori dei Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; i) Allenatori di Calcio a Cinque; l) Preparatori Atletici; m) Medici Sociali; n) Operatori Sanitari.
n) Operatori Sanitari. Sono ruoli ad esaurimento: a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Dilettanti. Fino ad esaurimento del ruolo: - i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati agli Allenatori UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C.	Sono qualifiche ad esaurimento: a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Dilettanti. Fino ad esaurimento della qualifica: - i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati agli Allenatori UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di UEFA-C.
Art. 17 Albo dei Tecnici	Art. 17 Albo dei Tecnici
1. Il Settore Tecnico provvede annualmente alla	1. Il Settore Tecnico provvede alla formazione,

formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo e dei Ruoli degli Allenatori e degli altri

alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo degli

Allenatori e degli altri Tecnici di cui al

Tecnici di cui al precedente art. 16.

2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altri Tecnici, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalle norme del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va formalizzata al Settore Tecnico.

3. Il tecnico iscritto all'Albo del Settore Tecnico

- per essere inserito nel Ruolo di appartenenza deve presentare apposita domanda al Settore medesimo. La richiesta di tesseramento e il pagamento delle quota d'iscrizione annuale al Ruolo, qualora in regola con gli aggiornamenti obbligatori, valgono come domanda di inserimento nei Ruoli. Per i medici e per gli operatori sanitari, la richiesta di tesseramento e il pagamento delle quota d'iscrizione annuale al Ruolo, determinano l'automatica iscrizione all'Albo.
- 4. Il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici *al Ruolo*. Il versamento della quota annuale è obbligatoria anche se i Tecnici hanno richiesto la sospensione dai Ruoli.
- 5. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo e nei Ruoli. Spetta al singolo Tecnico comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio.

6. I Tecnici, ancorché iscritti nell'Albo, se non in regola con le condizioni previste per l'inserimento nei Ruoli, non possono essere tesserati da parte delle società.

precedente art. 16.

- 2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altrì Tecnici, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalle norme del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va formalizzata al Settore Tecnico.
- 3. Il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici all'Albo. Il versamento della quota annuale è obbligatorio ed i tecnici devono versarla all'atto del tesseramento o comunque non oltre il 30 settembre di ogni stagione sportiva. Il mancato versamento delle quote annuali non costituisce illecito disciplinare.
- 4. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici comunicheranno la propria elezione di domicilio per iscritto, che sarà riportata nell'Albo. Spetta al singolo Tecnico comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio.
- 5. I tecnici sono cancellati dall'Albo:
- quando ne facciano richiesta. In questo caso il soggetto cancellato per essere iscritto nuovamente all'Albo deve conseguire l'abilitazione secondo quanto disposto dal Regolamento del Settore Tecnico;
- nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa.
- La cancellazione dall'Albo comporta la automatica cancellazione dai Ruoli.

NORME TRANSITORIE

- I. Per la stagione 2021/2022 il termine di cui all'art. 17 per il pagamento della quota annuale di iscrizione è fissato al 31 gennaio 2022.
- II. Tenuto conto della situazione di crisi dovuta

alla emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 al fine di agevolare il mantenimento della iscrizione nei ruoli e nell'albo de settore tecnico, si dispone quanto segue:

- il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità di tre annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 30 aprile 2022, due annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi relativi all'ultimo triennio.
- il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità di quattro annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 30 aprile 2022, tre annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi relativi all'ultimo triennio.
- il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità superiore a quattro annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 30 aprile 2022, quattro annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi previsti dal Regolamento del Settore tecnico.

Art. 18 Cancellazione o sospensione dall'Albo e dai Ruoli dei Tecnici

- 1. I Tecnici di cui all'art. 16 del presente regolamento:
- a. sono sospesi temporaneamente dai Ruoli se non versano la quota d'iscrizione annuale; b. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa; c. sono cancellati contestualmente dall'Albo e dal Ruolo qualora ne facciano richiesta.
- 2. La FIGC tramite apposito regolamento, individua le modalità di cancellazione e sospensione dall'Albo e dai Ruoli e le modalità di reintegrazione dei tecnici sospesi.
- 3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i Tecnici possono richiedere la sospensione volontaria dai Ruoli alle condizioni richieste

Art. 18 I Ruoli del Settore Tecnico

- 1. Gli iscritti all'Albo del Settore Tecnico possono essere inseriti in uno dei seguenti ruoli:
- a) Ruolo degli Attivi;
- b) Ruolo dei Sospesi volontari;
- c) Ruolo dei Sospesi per morosità;
- d) Ruolo degli inattivi.
- Il Settore Tecnico provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dei Ruoli.
- 2. Nel ruolo degli "Attivi" sono inseriti i Tecnici tesserabili per la stagione sportiva in corso, che sono in regola con i pagamenti della quota annuale al Settore Tecnico e con gli aggiornamenti previsti dall'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico.

- nell'art. 35. I Tecnici anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi derivati dallo "status di tecnico" iscritto al Ruolo.
- 4. Medici e gli Operatori Sanitari possono chiedere la momentanea sospensione dal pagamento della quota di iscrizione al Ruolo motivandola per mancata attività. In questo caso vengono sospesi dai Ruoli.
- 3. Nel ruolo dei "Sospesi volontari" sono inseriti:
- i Tecnici che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico o che ne facciano richiesta per gravi ed eccezionali motivi;
- i Tecnici che, al fine di espletare una mansione diversa da quella di tecnico, ne fanno richiesta al Settore Tecnico ai sensi all'art. 35, comma 2 bis, del Regolamento del Settore Tecnico.
- Ai fini dell'inserimento nel ruolo "Sospesi volontari" i richiedenti devono essere in regola sia con il pagamento della quota annuale al Settore Tecnico sia con gli aggiornamenti.
- La sospensione volontaria permane sino alla revoca disposta su richiesta del tecnico.
- 4. Nel ruolo dei "Sospesi per Morosità" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per due annualità.
- Il Settore Tecnico è tenuto a comunicare al tecnico il suo inserimento nel ruolo dei sospesi per morosità al domicilio indicato ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico.
- La reintegrazione nel ruolo degli attivi avviene automaticamente, con il pagamento delle quote arretrate.
- 5. Nel ruolo degli "Inattivi" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per almeno tre annualità nonché coloro la cui licenza risulta scaduta da oltre un semestre, salvo proroga concessa dal Settore Tecnico. L'inserimento nei ruoli degli inattivi automaticamente decorso avviene infruttuosamente il termine di sessanta giorni concesso dal Settore tecnico all'interessato, per regolarizzazione della posizione. concessione del termine viene comunicata al tecnico al domicilio indicato dal tecnico ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico.

La reintegrazione del tecnico nel "Ruolo degli

attivi":

- a) nel caso di permanenza nei "ruoli degli inattivi" non superiore a tre stagioni sportive è disposta. previo pagamento delle auote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti;
- b) nel caso di permanenza nel "Ruolo degli inattivi" per più di tre stagioni sportive, è disposta, previo pagamento delle quote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti, nonché previo superamento di un esame orale presso il Settore tecnico sulle materie afferenti alla propria abilitazione.

NORME TRANSITORIE

I. I commi 1, 2 3, 4 e il 5 del presente articolo entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente Regolamento.

Art. 19 Compiti dei Tecnici

- 1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:
- a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnicoatletico della società per la quale sono tesserati;
- b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche calciatori: dei
- c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
- d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e
- connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.
- 2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..

Art. 19 Compiti dei Tecnici

- 1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:
- a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnicoatletico della società per la quale sono tesserati;
- b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;
- c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
- d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.
- 2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..

Art. 20 Allenatori UEFA PRO

1. Gli Allenatori UEFA PRO, sono abilitati alla | 1. Gli Allenatori UEFA PRO, sono abilitati alla

Art. 20 Allenatori UEFA PRO

conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria.

- 2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale.
- 3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
- 4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori UEFA PRO l'iscrizione all'Albo degli Allenatori UEFA A ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore UEFA A.
- 5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..
- 6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

- conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento degli Allenatori UEFA PRO è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
- 2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale.
- 3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
- 4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori UEFA PRO il conseguimento della qualifica di Allenatori UEFA A, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesì di tesseramento con la qualifica di Allenatore UEFA A.
- 5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..
- 6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

NORMA TRANSITORIA

I commi 1 e 4 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 21 Allenatori UEFA A

- 1. Gli Allenatori UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado.
- 2. Gli Allenatori UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.
- 3. L'abilitazione ad Allenatori UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.
- 4. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato UEFA B- UEFA A.
- 5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
- titolo indispensabile Costituisce per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori UEFA A l'iscrizione nel Ruolo degli Allenatori UEFA B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore UEFA B.

Art. 21 Allenatori UEFA A

- 1. Gli Allenatori UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado. Il tesseramento degli Allenatori UEFA A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
- 2. Gli Allenatori UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie
- 3. L'abilitazione ad Allenatori UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.
- 4. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato UEFA B- UEFA A.
- 5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
- 6. Costituiscono titoli indispensabili l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori UEFA A il conseguimento della qualifica di Allenatori UEFA B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore UEFA B.
- 7. Al Corso possono essere ammessi Allenatori | 7. Al Corso possono essere ammessi Allenatori

provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

8. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

8. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

NORMA TRANSITORIA

I commi 1 e 6 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento

Art. 22 Allenatori UEFA B

- 1. Gli Allenatori UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
- 2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali Licenza D sia il Corso Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licenza C.
- 3. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato Licenza C- Licenza D.

Art. 22 Allenatori UEFA B

- 1. Gli Allenatori UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento degli Allenatori UEFA B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
- 2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali Licenza D sia il Corso Allenatori UEFA C.
- 3. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato Licenza C- Licenza D.

NORMA TRANSITORIA

Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente Regolamento.

Art. 23 Allenatori dei Dilettanti Regionali

- 1. Gli Allenatori dei Dilettanti Regionali Licenza D sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Nazionali", "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.
- 2. L'abilitazione ad Allenatori dei Dilettanti Regionali Licenza D si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali o territoriali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.
- 3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi territoriali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.
- 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

Art. 23 Allenatori dei Dilettanti Regionali

- 1. Gli Allenatori dei Dilettanti Regionali Licenza D sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Nazionali", "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. Il tesseramento degli Allenatori Dilettanti Regionali Licenza D è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
- 2. L'abilitazione ad Allenatori dei Dilettanti Regionali Licenza D si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali o territoriali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.
- 3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi territoriali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.
- 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

NORMA TRANSITORIA

Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 24 Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C

- 1. Gli Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licenza C sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
- 2. L'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licenza C si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata al Settore Giovanile Scolastico o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.
- 3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.
- 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione, la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

Art. 24 Allenatori UEFA C

- 1. Gli Allenatori UEFA C sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento degli Allenatori UEFA C è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
- 2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA C si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata al Settore Giovanile Scolastico o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.
- 3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.
- 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico.

Costituisce titolo preferenziale per la valutazione, la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

NORMA TRANSITORIA

Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 25 Allenatori Dilettanti

- 1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.
- 2. Il ruolo degli Allenatori Dilettanti è ad esaurimento a partire dal 1.07.2018.

Art. 25 Allenatori Dilettanti

1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. Il tesseramento degli Allenatori Dilettanti da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

NORMA TRANSITORIA

La modifica al presente articolo entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 26 Allenatori dei Portieri

- 1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria.
- 2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.
- 3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
- 4. Costituisce titolo indispensabile per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore dei Portieri l'iscrizione all'Albo degli

Art. 26 Allenatori dei Portieri

- 1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento degli Allenatori dei Portieri è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
- 2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.
- 3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
- 4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore dei Portieri l'iscrizione il

Allenatori di Base – Uefa B ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.

5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

conseguimento della qualifica di Allenatori Uefa B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.

5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

NORMA TRANSITORIA

I commi 1 e 4 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 27 Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile

1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera".

- 2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.
- 3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal

Art. 27 Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile

- 1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di abilitati Giovanile sono Settore preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di partecipanti Campionato squadre al "Primavera". Il tesseramento degli Allenatori Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
- 2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.
- 3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati

Presidente del Settore.

in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

NORMA TRANSITORIA

Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 28 Allenatori di Calcio a Cinque

- Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a Cinque.
- 2. Per la conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque di Serie A1 e Serie A2 è necessario conseguire l'abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello.
- 3. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, quelli periferici sono affidati per l'attuazione al Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il contributo della componente tecnica degli allenatori.
- 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
- 5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 28 Allenatori di Calcio a Cinque

- 1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a Cinque. Il tesseramento degli Allenatori di Calcio a Cinque è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
- 2. Per la conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque di Serie A1 e Serie A2 è necessario conseguire l'abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello.
- 3. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, quelli periferici sono affidati per l'attuazione al Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il contributo della componente tecnica degli allenatori.
- 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
- 5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

NORMA TRANSITORIA

Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 29 Preparatori Atletici

- 1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.
- 2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisico- atletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.
- 3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.
- 4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport.
- 5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
- 6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il

Art. 29 Preparatori Atletici

- 1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.
- 2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.
- 3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il tesseramento dei Preparatori Atletici è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
- 4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport.
- 5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
- 6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il

Settore Tecnico.

7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C.. Settore Tecnico.

7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

NORMA TRANSITORIA

Il comma 3 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 30 Medici Sociali

- 1. Sono iscritti nel ruolo dei Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurgi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.
- 2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel ruolo apposito.
- 3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.
- 4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico

Art. 30 Medici Sociali

- 1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.
- 2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
- 3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.
- 4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non

tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.

specialista in Medicina dello Sport.

NORMA TRANSITORIA

I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 31 Operatori Sanitari

1. Possono essere iscritti nel ruolo degli Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'apposito ruolo previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico.

Art. 31 Operatori Sanitari

- 1. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.
- 2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

NORMA TRANSITORIA

I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 32

Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere

- 1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.
- 2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere, Tecnici

Art. 32

Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere

- 1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.
- 2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere, Tecnici

tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

- 3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.
- 4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera non sono esentati dall'obbligo di cui all'art. 17 ed all'art. 18 comma 1 e comma 2.
- 5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.
- 6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico.
- 7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate, nel rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention, dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche:
- a) Allenatori UEFA PRO;
- b) Allenatori UEFA A;
- c) Allenatori UEFA B;
- d) Allenatori dei Dilettanti Regionali Licenza D;
- e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licenza C; f) Allenatori dei Portieri;
- g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello:
- i) Allenatori di Calcio a Cinque;

tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

- 3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.
- 4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera restano obbligati al pagamento della quota annuale ed all'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 34.
- 5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.
- 6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico.
- 7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate, nel rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention, dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche:
- a) Allenatori UEFA PRO;
- b) Allenatori UEFA A;
- c) Allenatori UEFA B;
- d) Allenatori dei Dilettanti Regionali Licenza D;
- e) Allenatori UEFA C;
- f) Allenatori dei Portieri;
- g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;
- h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1º livello;
- i) Allenatori di Calcio a Cinque;

- I) Preparatori Atletici.
- 8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.
- 9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.

Art. 33 Tesseramento

- 1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
- 2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..
- 3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F..

Art. 34 Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento

1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo

- l) Preparatori Atletici.
- 8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che tesseramento del tecnico richiedono il proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso e il visto di esecutività soggiorno dell'eventuale economico. contratto
- 9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.

Art. 33 Tesseramento

- 1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
- 2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..
- 3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F..

Art. 34 Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento

1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa UEFA. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni.

2. L'assenza agli incontri e seminari di aggiornamento può comportare l'adozione di sanzioni disciplinari e la sospensione dall'Albo.

quanto previsto anche dalla normativa UEFA. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention, deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni.

2. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 1, non costituisce illecito disciplinare.

Art. 35 Sospensione Volontaria

- 1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.
- 2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.

Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.

Art. 35 Sospensione Volontaria

- 1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di inserimento nel Ruolo dei sospesi volontari precisando la natura della nuova attività. La sospensione non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.
- 2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.

Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima.

Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.

2. bis Esclusivamente in ambito dilettantistico, il tecnico sospeso volontariamente può essere tesserato per una società quale dirigente e può avere accesso al campo, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore

- 3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione.
- 4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.
- 5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.

responsabile della squadra della società per cui è tesserato.

- 3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione e/o se accedono in campo in assenza delle condizioni di cui al comma precedente.
- 4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.
- 5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.

NORMA TRANSITORIA

- I) Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.
- II) il comma 2 bis entra in vigore il 1° luglio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 36 Attività dei tecnici quali calciatori

- 1. Il possesso della tessera di Allenatore UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore dei Dilettanti Regionali Licenza D o Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licenza C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.
- 2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.
- 3. L'Allenatore UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D, l' Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a

Art. 36 Attività dei tecnici quali calciatori

- 1. Il possesso della tessera di Allenatore UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore dei Dilettanti Regionali Licenza D o Allenatori UEFA C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.
- 2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.
- 3. L'Allenatore UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali Licenza D, l' Allenatore di UEFA C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo

Cinque, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come Tecnici Professionisti.

le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico ed inseriti nel Ruolo degli attivi come Tecnici Professionisti.

NORMA TRANSITORIA

Il comma 4 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 37 Norme di comportamento

- 1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.
- 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.
- 3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.

Art. 37 Norme di comportamento

- 1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.
- 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.
- 3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.

Art. 38 Disciplina dei Tecnici

- 1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nei procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.
- 2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione

Art. 38 Disciplina dei Tecnici

1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva Federali secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia della FIGC. della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.

Art. 39 Obblighi e deroghe

- 1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:
- A) Serie "A" e "B"
- Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;
- Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore UEFA PRO o un Allenatore UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";
- Ac) Gli Allenatori UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;
- Ac1) Gli Allenatori UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;
- Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere

Art. 39 Obblighi e deroghe

- 1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:
- A) Serie "A" e "B"
- Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;
- Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore UEFA PRO o un Allenatore UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";
- Ac) Gli Allenatori UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;
- Ac1) Gli Allenatori UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;
- Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere

deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO;

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà Nazionale alla Lega comunicazione Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad necessarie disposizioni impartire le dell'allenatore l'ammissione in campo autorizzato;

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

B) Serie C

Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO o ad un Allenatore UEFA A deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO;

Af) la società, previa autorizzazione Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore-UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad necessarie disposizioni impartire le dell'allenatore l'ammissione in campo autorizzato;

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

B) Serie C

Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO o ad un Allenatore UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro UEFA PRO, A, UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Nazionale di Serie D. La Campionato concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Bd) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione; Be) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO o

UEFA A:

Bf) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per dell'allenatore l'ammissione in campo autorizzato;

Bg) in caso di malattia dell'allenatore

che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro UEFA PRO, A, UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Nazionale di Serie D. Campionato concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Bd) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Be) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO o

UEFA A;

Bf) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.

- Bh) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.
- C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque: Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo guanto previsto dall'art. 28;
- Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;
- Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori dei Dilettanti Regionali Licenza D che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D.

La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione ad Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione ad Allenatore UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

- D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione
- Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, A, UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali – Licenza D;
- Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve

- Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.
- Bh) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.
- C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque:
- Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 28;
- Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;
- Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori dei Dilettanti Regionali Licenza D che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D.
- La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per che l'abilitazione ad Allenatori UEFA C permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione ad Allenatore UEFA B. La deroga di mancato sarà revocata in caso conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.
- D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione
- Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, A, UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali Licenza D;
- Db) in caso di esonero dell'allenatore

conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

- E) Campionati Dilettanti di I e Il categoria
- Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali Licenza D o Allenatore Dilettante;
- Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Il Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali Licenza D. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile;
- Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.
- F) Attività giovanile delle società
- Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera" e della categoria "Berretti" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A.
- I Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.
- Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Nazionali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, di un Allenatore UEFA A, di un Allenatore UEFA B, di un Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licenza C o di un Allenatore dei Dilettanti Regionali Licenza D;
- Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria

responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

- E) Campionati Dilettanti di I e II categoria
- Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali Licenza D o Allenatore Dilettante;
- Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Il Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali Licenza D. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile;
- Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.
- F) Attività giovanile delle società
- Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera 1 2 3 e 4" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A.
- I Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.
- Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Nazionali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, di un Allenatore UEFA A, di un Allenatore UEFA B, di un Allenatori UEFA C o di un Allenatore dei Dilettanti Regionali Licenza D;
- Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che

"Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, di un Allenatore UEFA A, di un Allenatore UEFA B, di un Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C – Licenza C, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o di un Allenatore Dilettante;

Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore Tecnico: Settore abilitato dal dell'allenatore di esonero Fe) caso in responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

Norma transitoria

Nelle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Berretti" dovranno essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A o Allenatore UEFA B.

A partire dalla stagione sportiva 2021/2022, entrerà in vigore, per la categoria "Berretti", la disposizione di cui alla lettera Fa).

La disposizione di cui alla lettera Fc) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2020/2021 per la categoria Juniores Provinciali. La disposizione di cui alla lettera Fd) entrerà in vigore dalla stagione sportiva 2019/2020 per i Giovanissimi provinciali.

- G) Attività di Base
- Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;
- Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base;

partecipano ai campionati della categoria "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore—UEFA PRO, di un Allenatore UEFA A, di un Allenatore UEFA B, di un Allenatori UEFA C, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o di un Allenatore Dilettante;

- Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- Fe) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

G) Attività di Base

- Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;
- Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base; Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: Allenatore UEFA PRO, Allenatore UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatori UEFA C.
- Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF;
- Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;
- Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;

- Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: Allenatore UEFA PRO, Allenatore UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C Licenza C.
- Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF;
- Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;
- Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;
- Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

Norma transitoria

Le norme di cui alla lettera G) entreranno in vigore dalla Stagione Sportiva 2020/2021 ferma restando la già disposta obbligatorietà della previsione di cui alla lettera Ga).

Coloro che avendo svolto nella stagione sportiva 2019/2020 attività in categorie ove non vi era obbligo di abilitazione potranno esercitare l'attività di tecnico nella stagione sportiva 2020/2021 se si iscriveranno prima del 30/06/2020 a corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di tecnico rivolti alle società e/o associazioni affiliate alla L.N.D..

- H) Allenatore dei portieri
- Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26;
- Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;
- Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;

- Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.
- H) Allenatore dei portieri
- Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26;
- Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;
- Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27; Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico
- degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri.
- I) Calcio Femminile
- la) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato "Primavera" dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali Licenza D o Allenatore Dilettante;
- Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera la) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;
- ld) in caso di esonero dell'allenatore

Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri.

Norma transitoria

La norma di cui alla lettera Ha) entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.

Le norme di cui alle lettere Hb) e Hc) entreranno in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2020/2021.

- I) Calcio Femminile
- la) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato "Primavera" dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali Licenza D o Allenatore Dilettante;
- Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera la) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;
- Id) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

Norma transitoria

Nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020 la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato di Serie B dovrà essere affidata alla responsabilità tecnica di un

responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra. Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A o AllenatoreUEFA B.

In caso di promozione al Campionato di Serie A a conclusione della stagione sportiva 2018/2019 di squadre affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA B, il Settore Tecnico potrà consentire al medesimo di allenare la squadra a condizione che frequenti il Corso di Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021, entrerà in vigore, per la Serie B femminile, la disposizione di cui alla lettera la).

La norma di cui alla lettera Ib) entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.

Art. 40 Preclusioni e sanzioni

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione tesserarsi né, possono sportiva, non indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati

Art. 40 Preclusioni e sanzioni

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati

- dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.
- 2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.
- 3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.
- 4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.
- 5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.
- 6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.
- 7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti da parte della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.

- dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.
- 2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.
- 3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.
- 4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.
- 5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.
- 6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.
- 7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti da parte della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.

NORMA FINALE

Le modifiche apportate agli articoli del presente

titolo, salvo quanto diversamente disposto nelle norme transitorie, entrano in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

CENTRO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 35 – 2021

Oggetto: Credito d'imposta per sponsorizzazioni sportive – anni 2020 e 2021 Criteri e modalità di attuazione -

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del **17 novembre 2021**, il DPCM n. 196 del **30 dicembre 2020**, con il quale sono state emanate le disposizioni relative alle modalità di attuazione dell'agevolazione recata dall'art. 81 del D.L. n. 104/2020 - *Decreto "Agosto"* -.

L'art. 81 in argomento prevede che per l'anno d'imposta 2020, alle imprese, ai lavoratori e agli enti non commerciali, che effettuano campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni, nei confronti di Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero Società Sportive Professionistiche e Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro CONI, operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e che svolgono attività giovanili, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.

Successivamente, Il comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 106 del 2021, ha stabilito che le disposizioni introdotte dall'art. 81 sopra riportato si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno d'imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Con il successivo comma 2 è stata stanziata la spesa per il 2021 di 90 milioni di euro.

Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni e le spese pubblicitarie effettuate nei confronti di Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per il regime di tassazione previsto dalla Legge n. 398/1991.

L'investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10 mila euro e deve essere rivolto a Leghe e Società Sportive Professioniste e ASD/SSD con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, (2020 per la successiva disposizione introdotta con l'art. 10 D.L. n. 72/2021) prodotti in Italia, almeno pari a 200 mila euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per l'erogante, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine, dei suoi prodotti o servizi mediante una specifica attività della controparte.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa presentazione di una specifica istanza diretta al Dipartimento per lo Sport a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante sistemi di pagamento, quali carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari, ecc..

Per quanto riguarda il *bonus* per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati nel corso dell'anno d'imposta 2020, i beneficiari sono i soggetti **che hanno presentato la domanda entro il 1° aprile 2021 al Dipartimento per lo Sport.**

Il DPCM n. 196/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2021, detta le disposizioni di attuazione necessarie alla concessione del contributo in argomento.

Le spese riconosciute devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio Sindacale dell'ente richiedente o da un Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali oppure da un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro oppure dei Responsabili del Centro di Assistenza Fiscale.

Ai fini del riconoscimento del contributo - art. 3-i soggetti interessati hanno presentato apposita domanda al Dipartimento dello Sport entro lo scorso 1° aprile 2021 mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento.

Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, presentando il Mod. F 24 esclusivamente attraverso i

servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

Quando sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla Legge o dei requisiti previsti dal Decreto o quando la documentazione contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo Sport procede alla revoca o alla rideterminazione del credito d'imposta.

Qualora, poi, l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Dipartimento per lo Sport che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero del contributo.

Sul sito del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato, lo scorso ottobre, l'elenco provvisorio dei beneficiari. Gli appartenenti alla lista, circa 2.400, hanno superato con esito positivo il primo esame, effettuato sulla base della documentazione pervenuta, per il riconoscimento dell'incentivo.

Per stabilire l'entità e l'ammissibilità del *bonus* effettivo, pari al 50% dell'investimento effettuato, occorre attendere l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato da parte del Dipartimento e i controlli dell'Agenzia delle Entrate circa la presenza di eventuali carichi pendenti.

Il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta verrà reso noto dall'Agenzia delle Entrate solo dopo la pubblicazione dell'elenco definitivo dei beneficiari.

Le disposizioni sopra riportate riguardano il bonus sugli investimenti effettuati per l'anno 2020.

Comunque, per gli investimenti effettuati nell'anno di imposta 2021, di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del D.L. n. 73/2021, le istruzioni per la presentazione delle domande saranno pubblicate sul sito del Dipartimento per lo Sport a inizio 2022. Sarà possibile richiedere la detrazione del 50% a valere su tutte le spese sostenute nell'anno d'imposta 2021.

La documentazione necessaria da conservare e da produrre al momento della domanda sarà, presumibilmente, la stessa prevista per l'annualità 2020.



COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CS Stagione Sportiva 2021/2022

Il Commissario Straordinario

vista la convocazione dell'Assemblea Elettiva della LND per il giorno 22 gennaio 2022, disposta con C.U. N. 137 del 3 novembre 2021;

vista la successiva convocazione dell'Assemblea Straordinaria della LND, disposta sempre per il giorno 22 gennaio 2022, con C.U. N. 154 del 16 novembre 2022;

visto il mandato commissariale conferito dal Consiglio Federale del 16 Novembre 2021 e reso noto con il C.U. N. 1/CS di pari data;

ravvisata l'opportunità di annullare la convocazione delle due Assemblee della LND, fissate al 22 gennaio 2022;

visto lo Statuto ed il Regolamento di Lega

Delibera

di annullare le convocazioni dell'Assemblea Elettiva e dell'Assemblea Straordinaria della LND, rispettivamente effettuate con il C.U. n. 137 del 3 novembre 2021 e con il C.U. n. 154 del 16 novembre 2021, riservando a successiva determinazione la convocazione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Giancarlo Abete

info@lnd.it - Ind@pec.it - www.lnd.it C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929